



COMUNE DI TOANO

Provincia di Reggio Emilia

DELIBERAZIONE N° 42

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria – Seduta di prima convocazione in videoconferenza

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU ANNO 2022.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore 20,30 in Toano, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte delle vigenti disposizioni di legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale, in videoconferenza come da Provvedimento sindacale n. 4 del 07.04.2020.

All'appello risultano i Signori:

N°	Cognome e Nome	Presenti / Assenti	N°	Cognome e Nome	Presenti / Assenti
1	VOLPI VINCENZO	P	8	ROCCATAGLIATA AUGUSTO	P
2	SCALABRINI NICOLA	P	9	MARCHI ANDREA	P
3	ALBERTINI ROMANO	P	10	BENASSI CARLO	P
4	FILIPPI PASQUALE	P	11	GIANSOLDATI DAVIDE	P
5	PAOLINI STEFANO	P	12	PALLADINI CARLO	A
6	BIANCHI EFREM PELLEGRINO	P	13	SCHENETTI PAOLO	P
7	CASONI SIMONE	P			

Partecipa il Vice Segretario Comunale DOTT.SSA ELENA MANFREDI la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Sig. VOLPI VINCENZO - Sindaco.

Il Presidente, constatata per appello nominale, la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:

Benassi Carlo – Roccatagliata Augusto – Paolini Stefano

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU ANNO 2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

A SEGUITO dell'illustrazione generale precedentemente esposta dal Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Luciano Spadazzi su tutti i punti inerenti l'approvazione del bilancio ed alla discussione che ne è seguita;

CONSIDERATO che gli interventi dei Consiglieri Comunali vengono riportati, in forma integrale, sul dispositivo audio digitale;

RICHIAMATI

- l'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 in materia di potestà regolamentare;
- Il D.L. 201/2011 ART. 13 commi 15 e 15 bis relativamente all'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli EE.LL;
- L'art. 53 c. 16 della Legge 388/2000;
- la legge di Bilancio n. 160/2019 dove all'articolo 1,
 - comma 738 abolisce, a partire dal 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'art.1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (Tari);
 - dal comma 739 al 783 disciplina l'imposta municipale propria (IMU) ed in particolare dai commi 739 a 757 e dal comma 747 e 760 in tema di riduzioni IMU;

VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissava al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- la circolare N.97 del ministro dell'interno del 22 dicembre 2021 IN MERITO AL differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024, da parte degli enti locali, dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022;

RICHIAMATO inoltre

- il DL "RILANCIO ITALIA" n.34 del 19 maggio 2020;
- quanto previsto dall'art.1 della Legge di bilancio 2021 n.178/2020 ed in particolare il comma 48 "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' dovuta in misura ridotta di due terzi".

RICHIAMATE

- la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 27/01/2021 ad oggetto "Approvazione aliquote imposta municipale propria IMU 2021.
- la deliberazione di Giunta Comunale n.78 del 26.11.2021 ad oggetto "Proposta di determinazione aliquote IMU-TASI e ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF anno 2022";

RICHIAMATA altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 01/03/2017 ad oggetto IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): VALORE UNITARIO DELLE AREE FABBRICABILI;

DATO ATTO ALTRESI' che il versamento della prima rata deve essere eseguito in autoliquidazione entro il 16 giugno calcolando l'imposta dovuta per il primo semestre sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della seconda rata è eseguito (entro il 16 dicembre) a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata sulla base delle aliquote pubblicate sul sito internet del Ministero delle finanze alla data del 28 ottobre;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160/2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2021, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

VISTO il D.Lgs.n.267/2000;

VISTO il parere del Revisore dei Conti espresso a norma di legge;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

CON la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

presenti n. 12

votanti n.9

voti favorevoli n. 9

astenuiti n. 3 (Sigg.ri Benassi Carlo e Giansoldati Davide del gruppo di minoranza "Toano in Comune Lista Civica" e Sig. Schenetti Paolo del gruppo di minoranza "Tutti per Toano")

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa e qui richiamate;

1 - DI APPROVARE per l'anno 2022, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria IMU come da **Allegato 1)** – PROSPETTO ALIQUOTE 2022 quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2 - DI CONFERMARE altresì anche per l'annualità 2022:

- i valori indicativi medi, già in essere dal 1° gennaio 2017, relativi alle aree edificabili site sul territorio comunale – centri abitati, (TABELLA RIASSUNTIVA DEI VALORI PER UNITA' DI SUPERFICIE DI AREE EDIFICABILI) ed i valori delle aree edificabili esterne ai centri abitati e già stimate ai fini IMU;

3 - DI CONFERMARE anche per l'anno 2022 le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'IMU:

- per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (nelle sole categorie catastali A/1-A/8-A/9) del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Si detraggono inoltre €. 50,00 per ogni figlio di età non superiore ad anni 26 (fino ad un massimo di 8) purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nella abitazione medesima.

4 - **DI CONFERMARE** altresì, a norma di quanto introdotto dalla legge n. 208/2015 e secondo quanto disciplinato dalla L.160/19, l'agevolazione per le abitazioni date in comodato a parenti in linea retta di primo grado e per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431/1998 (purché ricorrano tutte le condizioni dettate dalla normativa);

5 - **DI STABILIRE** che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2022.

6 - **DI DARE ATTO** per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina IMU, si rimanda ai rispettivi Regolamenti in vigore ed alla normativa nazionale in materia;

7 - **DI INCARICARE** l'ufficio tributi dell'Ente ad effettuare ogni adempimento conseguente al presente atto.

Attesa l'urgenza, con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

presenti n. 12

votanti n. 9

voti favorevoli n. 9

astenuti n. 3 (Sigg.ri Benassi Carlo e Giansoldati Davide del gruppo di minoranza "Toano in Comune Lista Civica" e Sig. Schenetti Paolo del gruppo di minoranza "Tutti per Toano")

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267.

Sul presente atto ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000, il Responsabile del servizio finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dr. Luciano Spadazzi

PROSPETTO ALIQUOTE IMU 2022

ALIQUOTA	TIPOLOGIA D'IMMOBILE
ESENTE	<u>ABITAZIONE PRINCIPALE</u> (CATEGORIE A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 E RELATIVE PERTINENZE C/2, C/6 e C/7).
5,6 PER MILLE	<u>ABITAZIONE PRINCIPALE (CATEGORIE DI LUSO – A/1, A/8 e A/9) E RELATIVE PERTINENZE.</u> Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Si detraggono inoltre €. 50,00 per ogni figlio di età non superiore ad anni 26 (fino ad un massimo di 8) purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nella abitazione medesima.
ESENTE	<u>CASA FAMILIARE ASSEGNATA AL GENITORE AFFIDATARIO E RELATIVE PERTINENZE.</u> Casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.
ESENTE	<u>ANZIANI E DISABILI.</u> E' considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
0,00 PER MILLE	<u>PENSIONATI AIRE:</u> Una sola unità immobiliare posseduta dai <u>cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza</u> , a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
ESENTE	<u>FORZE DI POLIZIA.</u> E' esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate.
10,4 PER MILLE	<u>AREE FABBRICABILI</u> (valori indicativi medi, già in essere dal 1° gennaio 2017, relativi alle aree edificabili site sul territorio comunale – centri abitati, (TABELLA RIASSUNTIVA DEI VALORI PER UNITA' DI

	SUPERFICIE DI AREE EDIFICABILI). Per i valori delle aree edificabili esterne ai centri abitati, validi quelli già stimati ai fini IMU;
10,4 PER MILLE	<u>FABBRICATI DI CATEGORIA "D"</u> . E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento;
10,4 PER MILLE	<u>TUTTE LE ALTRE TIPOLOGIE DI FABBRICATO</u>
ESENTE	<u>TERRENI AGRICOLI</u>
0,00 PER MILLE	<u>FABBRICATI RURALI</u> (iscritti al catasto edilizio urbano in categoria D/10 o, nel caso di diversa categoria, qualora sia presente l'attestazione di ruralità nel certificato catastale – visura). I requisiti di ruralità che si evincono dagli atti catastali dei fabbricati devono rispecchiare l'effettivo uso degli immobili e pertanto essere aggiornati all'attualità.
0,00 PER MILLE	<u>BENI MERCE</u> ovvero i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
RIDUZIONI con obbligo dichiarativo	
-50% della base imponibile	<p>Per <u>COMODATO GRATUITO A PARENTI DI 1° GRADO (GENITORI O FIGLI)</u> solo a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> · l'immobile dato in comodato non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; · il proprietario dell'immobile non deve possedere altre unità abitative in Italia (neppure in percentuale) oltre a quella concessa in comodato; · se il proprietario possiede n.2 unità abitative, una deve essere la sua residenza e l'altra deve essere quella data in comodato; · comodante e comodatario devono entrambi risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nel Comune di Toano; · Il contratto di comodato , anche se in forma verbale, deve essere Registrato; · il beneficiario del comodato deve avere la residenza e la dimora abituale nell'immobile avuto in comodato e, di conseguenza , utilizzarla come propria abitazione principale; · la riduzione della base imponibile si applica anche alle pertinenze registrate nel contratto di comodato nel limite massimo di un C/6, un C/2 o un C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso Abitativo; <p>Ferme restando tutte le condizioni sopra indicate per usufruire delle aliquote agevolate, la stessa è estesa, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, in presenza di figli minori.</p>
-50% della base imponibile	<u>FABBRICATI D'INTERESSE STORICO O ARTISTICO</u> (art. 10 D.Lgs. 42/2004)

<p>-50% della base imponibile</p>	<p><u>FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI</u> e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono dette condizioni. Occorre presentare la dichiarazione cui allegare la perizia. In alternativa: dichiarazione sostitutiva che attesta la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità da parte del tecnico abilitato rispetto all'ipotesi precedente. Scaduti i termini dichiarati senza aver eseguito alcun intervento edilizio per la messa in sicurezza o per la demolizione, è necessario procedere all'opportuna variazione catastale in base alle effettive caratteristiche-condizioni dell'immobile.</p>
<p>-25% della base imponibile</p>	<ul style="list-style-type: none">• Per le abitazioni locatate a <u>CANONE CONCORDATO</u> di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento. Il Comune di Toano, non essendo ad alta densità abitativa, non è dotato di un suo specifico accordo Territoriale, pertanto si considera come riferimento l'accordo territoriale valevole per il comune di Castelnovo ne' Monti - Zona di FELINA.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to (VOLPI VINCENZO)

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to (DOTT.SSA ELENA MANFREDI)

La presente deliberazione viene pubblicata il 20 GEN 2022 e vi rimarrà per 15 giorni fino al 04 FEB 2022 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico, come prescritto dall'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Reg. Pubbl. n° 626/2021

IL VICE SEGRETARIO
F.to DOTT.SSA ELENA MANFREDI

Copia conforme

Lì, 20 GEN 2022



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Manfredi Dott.ssa Elena

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE è divenuta esecutiva il giorno _____

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000)

Lì, _____

Visto: IL SINDACO
F.to (VOLPI VINCENZO)

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to (DOTT.SSA ELENA MANFREDI)

Copia conforme

Lì,



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Manfredi Dott.ssa Elena